

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2016.249

Sentenza del 17 febbraio 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Andreas J. Keller e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,
rappresentato dall'avv. Edy Grignola,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 12 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di associazione a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. L'autorità inquirente italiana ha svolto, tramite il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, una complessa indagine nel settore della sanità pubblica lombarda, con particolare riferimento all'ambito dell'assistenza odontoiatrica, da alcuni anni affidata dalle aziende sanitarie locali, mediante gare d'appalto, a società private che svolgono l'attività all'interno degli ospedali e degli ambulatori pubblici, fornendo prestazioni sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia in regime di "solvenza". In sostanza, essa sospetta l'esistenza di un articolato sistema corruttivo posto in essere dall'imprenditrice B., in associazione, tra gli altri, con il consigliere della Regione Lombardia C., presidente della Commissione Salute del Consiglio Regionale, e con l'odontoiatra D., appartenente all'entourage del politico. Con la sua domanda, l'autorità rogante ha chiesto svariate misure investigative, tra le quali la perquisizione di due società con sede in Ticino, ossia E. SA, a Chiasso, e F. SA, a Lugano, entrate in contatto con società italiane coinvolte nell'inchiesta riconducibili alla predetta indagata, al fine di raccogliere sommarie informazioni dai responsabili delle stesse sui rapporti economici intrattenuti (v. rubrica 1 dell'incarto del Ministero pubblico della Confederazione [in seguito: MPC]).
- B.** Mediante svariate decisioni del 28 aprile 2016, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 4 incarto MPC).
- C.** Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di un verbale del 21 marzo 2016 concernente l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti di A. (v. infra consid. 3.1), redatto dal MPC nell'ambito di un parallelo procedimento elvetico per titolo di riciclaggio di denaro avviato nei confronti di ignoti (v. act. 1.1).
- D.** Il 2 novembre 2016 il predetto ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa; in via subordinata, egli chiede che il verbale del 21 marzo 2016 venga trasmesso alle autorità estere con oscurate le righe da 26 a 34 di pagina 3 e da 1 a 15 di pagina 4 (v. act. 1).

- E. Con scritto del 22 novembre 2016 l'UFG ha comunicato di rinunciare all'inoltro di osservazioni, ritenendo comunque che la decisione impugnata sia da tutelare (v. act. 7). A conclusione della sua risposta del 24 novembre 2016, il MPC ha chiesto di respingere il ricorso (v. act. 8).

- F. Con replica del 7 dicembre 2016, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 12), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomentazioni (v. act. 11).

Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

- 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente

alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, *Internationales Strafrecht*, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.5

1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione

concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).

1.5.2 La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio dell'imputato all'estero, esperiti in seguito ad una rogatoria, spetta, di massima, unicamente a quest'ultimo. La persona interrogata in un procedimento nazionale è invece toccata solo in maniera indiretta dalla misura di assistenza e risulta per questo motivo carente di legittimazione (v. TPF 2013 84 consid. 2.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii; KELLER, *Praxis der Rechtshilfe in Strafsachen - ausgewählte formell- und materiellrechtliche Fragestellungen*, in: S. Breitenmoser/B. Ehrenzeller [ed.], *Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe*, San Gallo 2009, pag. 71; BOMIO/GLASSEY, *La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale*, in: *Jusletter* 13 dicembre 2010, n. 66 e segg.). Quale eccezione a questo principio, la legittimazione ricorsuale è data se nei verbali sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati personalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe essere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione bancaria (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 e rinvii). La legittimazione è altresì data quando la persona è interrogata nella procedura interna su fatti strettamente legati alla domanda rogatoria (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.4 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.29 del 27 febbraio 2014, consid. 2.1; BOMIO/GLASSEY, *op. cit.*, n. 68).

Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. Anche in questo caso è ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: *Rep* 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

Il Tribunale federale ha ammesso la legittimazione ricorsuale di un ricorrente interrogato in Svizzera in qualità di indagato in una procedura interna aperta in sequela di una serie di misure rogatorie che avevano preso avvio con una

prima commissione rogatoria risalente a diversi anni prima, per cui il filone svizzero dell'inchiesta presentava dall'inizio una diretta connessione con quello estero e le relative rogatorie, di cui costituiva la naturale conseguenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.91/2005 del 15 luglio 2005, consid. 1.3). L'Alta Corte ha altresì ammesso la legittimazione ricorsuale nel caso in cui l'inchiesta svizzera e quella estera erano avanzate praticamente da subito in maniera parallela, e la gran parte degli interrogatori dell'insorgente erano comunque susseguenti alla commissione estera (sentenza del Tribunale federale 1A.236/2004 dell'11 febbraio 2005).

- 1.5.3** Nel caso qui esaminato, seppure l'interrogatorio dinnanzi al MPC sia avvenuto il 21 marzo 2016, ossia prima della rogatoria del 12 aprile 2016, il procedimento italiano presenta una diretta connessione con quello svizzero, dato che quest'ultimo concerne proprio presunti reati di riciclaggio i cui crimini a monte sono attualmente oggetto dell'inchiesta italiana. In particolare, con le sue dichiarazioni contenute nel verbale d'interrogatorio litigioso, il ricorrente ha fornito spiegazioni relative ai rapporti contrattuali tra B., F. SA ed altre società indicate nella commissione rogatoria, in particolare G. Limited. Essendovi una relazione diretta tra l'interrogatorio e la rogatoria, la legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data.
- 2.** Il ricorrente ritiene innanzitutto che, avendo l'autorità italiana chiesto all'omologa svizzera di raccogliere sommarie informazioni dai responsabili di F. SA in ordine ai rapporti con B. o con i suoi collaboratori, la trasmissione del verbale litigioso costituirebbe un atto che va al di là delle richieste rogatorie.

 - 2.1** Il principio della proporzionalità impedisce all'autorità rogata di agire "ultra petita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l'obbligo di celerità giusta l'art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere trasmesse delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010, consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010, consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda

rogatoriole, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura straniera (v. anche infra consid. 3.2).

- 2.2** Ora, essendo stato il ricorrente, al momento del suo interrogatorio del 21 marzo 2016, membro del consiglio di amministrazione di F. SA, e avendo egli riferito in quell'occasione dei rapporti tra B., F. SA ed altre società indicate nella commissione rogatoria, occorre concludere che il verbale litigioso risponde esattamente alle richieste formulate dall'autorità rogante, la quale ha appunto postulato la "perquisizione presso gli uffici della A. SA, allo scopo di accertare la natura dei rapporti tra la E. SA e la G. Limited e il ruolo della predetta F. SA, procedendo a raccogliere sommarie informazioni dai responsabili della predetta società in ordine ai rapporti con B. o con i suoi collaboratori" (v. rubrica 1 pag. 3 incarto MPC). Non vi è dunque nessuna violazione del principio della proporzionalità e la relativa censura va disattesa.
- 3.** L'insorgente sostiene che le dichiarazioni contenute nel verbale litigioso sono state rilasciate nell'ambito di un procedimento svizzero, senza che gli fosse stata ventilata la possibilità che il verbale in questione avrebbe potuto essere utilizzato in un procedimento straniero dalle implicazioni e dai contorni poco chiari. Trasmettere tale documento implicherebbe per lui la violazione del diritto a non collaborare ai fini della propria incriminazione. Per evitare tale violazione, egli ritiene di dover essere citato per una nuova audizione alla quale comparirebbe dopo essersi consultato con un legale italiano che, cognito del Paese di destinazione, lo saprebbe consigliare sull'atteggiamento da assumere in sede d'interrogatorio. A suo dire, tale soluzione si imporrebbe anche alla luce del principio della proporzionalità. In subordine, nel caso in cui l'autorità adita decidesse di confermare la trasmissione contestata, egli chiede che vengano oscurate le righe da 26 a 34 di pagina 3 e da 1 a 15 di pagina 4.
- 3.1** Occorre rilevare che il ricorrente è stato interrogato come persona informata sui fatti. Ai sensi dell'art. 178 CPP è interrogato in qualità di persona informata sui fatti chi si è costituito accusatore privato (lett. a), chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni (lett. b), chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio (lett. c), chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o partecipante del reato da elucidare o di un reato connesso (lett. d), chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato (lett. e), chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare (lett. f) e chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori (lett. g). Nella fattispecie entra in linea di conto unicamente la lett. d della lista esaustiva dell'art. 178 CPP (cfr. DONATSCH, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a

ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 24 ad art. 178 CPP). L'autorità investita della procedura sente l'interrogato in qualità di persona informata sui fatti se non può essere escluso un suo possibile coinvolgimento nei fatti dell'inchiesta. Se l'autorità di perseguimento penale avesse ritenuto che al momento dell'audizione non vi erano sospetti a carico dell'interrogato, lo avrebbe sentito in qualità di testimone (cfr. TPF 2014 16 consid. 2.2.3 e rinvii; KERNER, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 8 ad art. 178 CPP).

L'insorgente, patrocinato da un avvocato, ha preso atto in occasione dell'interrogatorio di essere sentito in qualità di persona informata sui fatti (v. act. 8.1, allegato 3, pag. 1 e seg.). Egli non poteva dunque escludere di poter essere ritenuto, in un secondo momento, imputato. Inoltre, nel decreto di perquisizione e messa al sicuro datato 11 marzo 2016 concernente F. SA, notificato al ricorrente il 15 marzo seguente, ossia prima dell'interrogatorio in parola, il MPC ha spiegato, mediante motivazione succinta, che da informazioni in suo possesso vi è il sospetto che B. ed altri abbiano posto in essere in Svizzera attività di riciclaggio di denaro provento di attività criminale, in particolare di corruzione commessa in Italia unitamente ad altre persone a partire dal gennaio 2009. Esso aggiungeva che le predette persone erano state recentemente oggetto di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Monza nell'ambito di un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per titolo di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. Risultava inoltre che B. e società a lei riconducibili abbiano avuto relazioni d'affari con F. SA a Lugano, risp. con società presso quest'ultima (v. act. 8.1, allegato 1, pag. 2). Egli è stato inoltre informato della sua facoltà di non rispondere e di non deporre ai sensi dell'art. 180 cpv. 1 CPP in relazione all'art. 178 lett. b-g CPP così come del fatto che le sue dichiarazioni sarebbero potute essere usate come mezzo di prova. In presenza del proprio patrocinatore di fiducia, egli ha esplicitamente dichiarato di aver compreso queste informazioni e di essere disposto a deporre (v. act. 8.1, allegato 3, pag. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in casi relativi alla trasmissione all'estero di verbali d'interrogatorio di un imputato in un procedimento svizzero con statuto di teste nel procedimento estero. In tale ambito, esso ha affermato che per autorizzare la trasmissione all'estero di un verbale di interrogatorio effettuato in un procedimento penale svizzero, non è necessario che l'interessato sia stato preventivamente reso attento della possibilità di tale trasmissione. L'interrogato può in questo caso prevalersi del suo diritto di non rispondere nella procedura di assistenza, facendo valere che alcune dichiarazioni, suscettibili di recargli un pregiudizio, non sarebbero state rilasciate se avesse saputo che le autorità estere ne sarebbero venute a conoscenza. In questo caso toccherebbe all'autorità di esecuzione svizzera ponderare gli interessi alla luce del principio di proporzio-

nalità; da parte sua l'interessato potrebbe proporre l'oscuramento di talune dichiarazioni, sia perché costituiscono ingerenze sproporzionate nella sua sfera privata, sia perché sono senza pertinenza per la procedura estera. La protezione dell'interrogato in Svizzera appare così sufficientemente garantita (sentenze del Tribunale federale 1C_55/2013 del 28 gennaio 2013, consid. 2.2; 1A.268/2004 dell'11 febbraio 2005, consid. 4.1).

In casu, la situazione è diversa, in quanto il ricorrente, persona informata sui fatti in Svizzera, pur non risultando indagato all'estero, sapeva ciò che stava accadendo in Italia, visto che le indagini all'estero riguardano i presunti crimini a monte dei reati di riciclaggio contestati nel nostro Paese. Se nella citata giurisprudenza, l'interessato poteva essere ritenuto meno, o per nulla, cognito di quanto stava succedendo nel procedimento estero, e quindi non immaginare necessariamente un'eventuale trasmissione del suo verbale svizzero, nella fattispecie il ricorrente, il 15 marzo 2016, sapeva del procedimento penale italiano che toccava anche F. SA, società di cui egli era socio, membro di direzione nonché amministratore, e non poteva ignorare il fatto che il verbale litigioso avrebbe potuto essere trasmesso alle autorità estere. Debitamente patrocinato ed interrogato sui rapporti contrattuali tra B., F. SA ed altre società indicate nella commissione rogatoria, in particolare G. Limited, egli ha liberamente deciso di rispondere alle domande del MPC. Non si può quindi affermare che egli non abbia avuto la possibilità di avvalersi nel procedimento penale svizzero della facoltà di non rispondere con piena cognizione di causa, segnatamente anche per rapporto alle possibili conseguenze in ambito di assistenza internazionale (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.41 del 19 maggio 2016, consid. 2.2, destinata alla pubblicazione). D'altro canto in Italia vige una provata cultura dello Stato di diritto e non vi è ragione di ritenere che la relativa eccezione d'inutilizzabilità del verbale litigioso non verrà compiutamente esaminata anche dal giudice estero del merito, non spettando comunque al giudice svizzero dell'assistenza addentrarsi in questioni di diritto processuale estero che esulano dalla sua competenza. La censura va quindi respinta.

- 3.2** Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b), assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi

perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1 e RR.2013.202 del 14 novembre 2013 consid. 2.2; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 723, p. 748 e seg.).

In concreto, come già evidenziato in precedenza, contenendo il verbale litigioso informazioni sui rapporti contrattuali tra l'indagata B., F. SA ed altre società indicate nella commissione rogatoria, in particolare G. Limited, l'utilità potenziale di tale documento è manifesta. Nemmeno può essere dato seguito alla richiesta di oscurare talune righe del verbale, dato che le dichiarazioni ivi contenute riguardano progetti in cui sono coinvolte l'indagata B., F. SA e anche altre società, le quali, magari ancora sconosciute dalle autorità italiane, potrebbero essere implicate nei fatti oggetto d'indagine. L'autorità rogante deve poter analizzare anche tali dichiarazioni, nella misura in cui potrebbero permettere ulteriori sviluppi per il procedimento penale in Italia. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se le informazioni in questione siano collegate ai reati contestati in Italia. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii). Non è pertanto ravvisabile nessuna violazione del principio di proporzionalità.

4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta in parte dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 17 febbraio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Edy Grignola
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).